



FLORIO PROFESSIONISTI

Via Lazio snc, Pal. Polillo – 87100 – Cosenza

Tel. 0984 34434 – Fax 0984 37425

LA CONFISCA E IL SEQUESTRO DEI BENI NEI REATI FISCALI

Paolo Florio (pflorio@tiscali.it)

Dottore Commercialista e Avvocato

Londra , 24 gennaio 2014

La confisca prevista dall'art. 240 c.p.

La confisca è una **misura di sicurezza** a carattere **patrimoniale** e consiste nell'**espropriazione DEFINITIVA**, a favore dello Stato, di cose collegate al reato secondo dei criteri indicati dalla legge.

Art. 240 c.p.

Nel caso di condanna, il giudice **può ordinare la confisca** delle cose che **servirono o furono destinate a commettere il reato**, e delle cose, che ne sono **il prodotto o il profitto**.

È sempre ordinata la confisca:

1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies;

2. delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Oggetto della confisca

**Prodotto del reato
(facoltativa)**

Le cose acquisite direttamente con il reato o da questo create

**Profitto del reato
(facoltativa)**

Qualsiasi vantaggio, patrimoniale e non patrimoniale, tratto dal reato

**Prezzo del reato
(obbligatoria)**

I beni valutabili economicamente dati o promessi al colpevole per la consumazione del reato

Esigenza dei vincoli di pertinenzialità

L'ambito applicativo di cui all'art. 240 c.p. è risultato spesso del tutto inefficace quando ci si trovava di fronte alla presenza di un **profitto** non direttamente ricollegabile al reato. In questi casi, non essendoci un vincolo di pertinenzialità (presupposto per l'applicazione dell'art. 240 c.p.) della cosa rispetto al reato non si poteva ipotizzare alcuna misura che potesse contravvenire o prevenire la dispersione del profitto illecito.

Nella maggior parte dei casi, ove non fosse stata prevista la confisca per equivalente, risultava impossibile eseguire la confisca ordinaria, per **l'evidente difficoltà di individuare nel patrimonio del trasgressore quei beni che costituivano il profitto o il prezzo dell'illecito**, sia perché già **confusi** nel suo patrimonio, sia in quanto spesso già **reinvestiti, trasferiti** o, più generalmente, reimmessi nel circuito economico da parte del trasgressore, che di quelle utilità aveva quindi perso la formale disponibilità.



Introduzione della Confisca per Equivalente

Per porre rimedio a questo *vulnus* normativo il legislatore è intervenuto con l'emanazione della legge n. 300/2000, al cui art. 3 ha introdotto l'**art. 322-ter c.p.**, con la quale, per la prima volta nell'ordinamento italiano, è stata prevista la c.d. **confisca per equivalente**. Lo strumento rende irrilevante la sorte del profitto o del prezzo del reato, consentendo di individuare nel patrimonio del trasgressore altri beni sui quali poter disporre la confisca. La norma ha allargato la sfera d'azione della confisca obbligatoria, da applicare anche in caso di sentenza di patteggiamento, prevedendola non solo con riferimento ai beni che costituivano il **prezzo del reato**, per come già previsto nell'art. 240, comma 2, c.p., ma anche con riferimento ai beni costituenti il **profitto reato**, che sarebbero stati, invece, oggetto di confisca facoltativa a norma dell'art. 240, comma 1, c.p.. La confisca si trasforma da misura di sicurezza a misura sanzionatoria e quindi sottoposta al principio di irretroattività previsto dall'ordinamento.

Segue: Confisca per Equivalente

Per l'applicazione della confisca per equivalente è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:

1) la persona raggiunta dal provvedimento deve essere condannata per uno di quei reati per i quali è prevista la confisca per equivalente; senza condanna (definitiva) non è possibile la confisca;

2) nella sfera giuridico-patrimoniale sia **impossibile** identificare le cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto direttamente ricollegabile al reato commesso: il rapporto di sussidiarietà che sussiste tra il rimedio della confisca "qualificata" e quella "per equivalente", **impone che quest'ultima sia possibile solo dopo che sia stato inutilmente esperito il tentativo di rinvenire** nella sfera giuridica - patrimoniale del responsabile **il prezzo o il profitto originario del reato** - purché ne sia certa l'esistenza - per qualsiasi ragione, in quanto distratto, occultato, distrutto, consumato, oppure materialmente inapprensibile perché consistente in un'utilità immateriale o in un risparmio di spesa;

3) che i beni sequestrati non devono appartenere a persona estranea al reato.

Irretroattività della Confisca per Equivalente

La confisca, nella sua "fisionomia" classica e originaria, quale istituto generale, prevista dall'art. 240 c.p., rientra, secondo la tesi prevalente, **nelle misure di sicurezza**. Le misure di sicurezza, secondo un orientamento maggioritario, sia in dottrina che in giurisprudenza, **non sono sottoposte al principio di irretroattività**.

Il principio di irretroattività riguarda, quindi, **solamente le norme incriminatrici, ovvero tutte le disposizioni per le quali un fatto è previsto come reato** e non invece le misure di sicurezza.

In merito alla confisca per equivalente, *ex art. 322-ter c.p.*, è necessario valutare se debba esser fatta rientrare **nelle misure di sicurezza o assurge a sanzione**.

Sulla questione si è pronunciata la Corte Costituzionale che ha osservato come «**la mancanza di pericolosità dei beni** che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente **all'assenza di un "rapporto di pertinenzialità" tra il reato e detti beni**, conferiscono all'indicata confisca una natura **"eminentemente sanzionatoria"**, che impedisce l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale dell'art. 200 c.p., secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, e possono essere, quindi, retroattive».

Con riferimento all'art. 322-ter è stato, infatti, lo stesso legislatore all'art. 15, legge n. 300/2000, a stabilire che le disposizioni non si applicano ai reati ivi previsti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Irretroattività della Confisca per Equivalente

La confisca, nella sua “fisionomia” classica e originaria, quale istituto generale, prevista dall'art. 240 c.p., rientra, secondo la tesi prevalente, **nelle misure di sicurezza**. Le misure di sicurezza, secondo un orientamento maggioritario, sia in dottrina che in giurisprudenza, **non sono sottoposte al principio di irretroattività**.

Il principio di irretroattività riguarda, quindi, **solamente le norme incriminatrici, ovvero tutte le disposizioni per le quali un fatto è previsto come reato** e non invece le misure di sicurezza.

In merito alla confisca per equivalente, *ex art. 322-ter c.p.*, è necessario valutare se debba esser fatta rientrare **nelle misure di sicurezza o assurge a sanzione**.

Sulla questione si è pronunciata la Corte Costituzionale che ha osservato come «**la mancanza di pericolosità dei beni** che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente **all'assenza di un “rapporto di pertinenzialità” tra il reato e detti beni**, conferiscono all'indicata confisca una natura **“eminentemente sanzionatoria”**, che impedisce l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale dell'art. 200 c.p., secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, e possono essere, quindi, retroattive».

Con riferimento all'art. 322-ter è stato, infatti, lo stesso legislatore all'art. 15, legge n. 300/2000, a stabilire che le disposizioni non si applicano ai reati ivi previsti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Altre ipotesi di Confisca Obbligatoria

La disposizione generale in materia di confisca è contenuta nell'art. 240 c.p., tuttavia **esistono altri casi disciplinati da norme speciali** che prevedono numerose ipotesi di confisca penale: si tratta di confische obbligatorie che conseguono alla condanna dell'imputato per per delitti determinati.

L'art. 1, comma 143, legge n. 244/2007 estende l'istituto della **confisca per equivalente**, facendo espresso rinvio all'art. 322-*ter* c.p., ai **reati tributari** con esclusione del reato di occultamento o distruzione dei documenti contabili.

Tale istituto è altresì esteso alla **responsabilità degli enti** secondo quanto previsto ex art. 19, D.Lgs. n. 231/2001

Il sequestro per Equivalente

SEQUESTRO PREVENTIVO

**OBBLIGATORIO o
IMPEDITIVO**
Art. 321, comma 1

Se vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa

- 1) aggravare o protrarre le conseguenze del reato
- 2) agevolare la commissione di altri reati

**FACOLTATIVO o
STRUMENTALE ALLA
CONFISCA**
Art. 321, comma 2

Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca

- 1) ipotesi di confisca nel codice penale (artt. 240 c.p., 322-ter c.p., ecc.)
- 2) ipotesi di confisca nelle leggi speciali (art. 12-sexies, D.L. n. 306/1992, ecc.)

La confisca per equivalente nei reati fiscali

- 1) Si applica per i reati commessi dal 1.1.2008
- 2) I reati di cui al D.Lgs. 74/2000 non costituiscono reati di truffa allo stato (irretroattività ed impossibilità di applicare il 640 c.p. per truffa aggravata ai danni dello Stato)
- 3) Incremento dei sequestri a seguito dell'ampliamento delle soglie dei reati fiscali
- 4) Estensione anche al profitto
- 5) Esclusione dell'IRAP e inclusione delle sanzioni e interessi anche se tecnicamente non costituiscono risparmio d'imposta (sent. cass. 129/2014)
- 6) Appartenenza a persona estranea al reato come causa di esclusione

La confisca per equivalente nei reati fiscali

- 1) La confisca e il problema della responsabilità degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001
- 2) La tesi del Tribunale di Milano
- 3) In attesa delle Sez.Unite
- 4) La necessità di coordinamento con il processo tributario
- 5) Pagamento dell'imposta circostanza attenuante
- 6) Impossibilità nel pagare le imposte in presenza di sequestro
- 7) Determinazione del profitto
- 8) Il concorso di reato e confisca dei beni dei professionisti che vi hanno partecipato